

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14
MAGGIO 1999, N. 11971 DEL 1999 (COME SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 2357 E 2357-*TER* DEL CODICE CIVILE, PER L'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PRYSMIAN S.P.A.
DEL 14 E 15 APRILE 2008

Signori Azionisti,

siete stati convocati in data odierna in sede ordinaria per analizzare, tra l'altro, la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è richiesta al fine di dotare la Società di una facoltà che potrà essere esercitata per consentire una efficace gestione del capitale della Società, per dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare anche nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie ed al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ai dipendenti del Gruppo e comunque per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che, alla data della presente relazione, la Società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie.

Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un numero massimo di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,10 cadauna, pari a n. 18.000.000, corrispondenti attualmente al 10% del capitale sociale.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più volte, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti, di volta in volta, dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

3. Altre informazioni utili alla valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Il Consiglio di Amministrazione segnala che dal bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2008 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 14 e 15 aprile 2008, risultano, tra l'altro, riserve disponibili pari ad euro 122.199.294 al netto dell'importo, pari ad euro 75.060.000, da destinarsi a dividendo, secondo quanto proposto da questo Consiglio di Amministrazione alla sopra menzionata Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione evidenzia la necessità, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, di costituire, contestualmente all'acquisto di azioni proprie, e mantenere, finché le azioni proprie non siano state trasferite, una riserva indisponibile per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie, mediante prelievo di un pari importo dalle riserve disponibili.

4. Durata massima dell'autorizzazione richiesta

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea ordinaria degli azionisti avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuate, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto;
- (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati per l'utilizzo delle azioni proprie quale corrispettivo per l'eventuale acquisto di partecipazioni in altre società o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ai dipendenti del Gruppo.

6. Modalità attraverso le quali potranno essere effettuate le operazioni di acquisto di azioni proprie

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 144-*bis*, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (come successivamente modificato e integrato), l'acquisto di azioni proprie sarà effettuato, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli azionisti, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Si ricorda che le azioni proprie fino a quando resteranno di proprietà della Società sono sospese dal diritto di voto e non godono né del diritto agli utili né del diritto di opzione i quali vengono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni.

* * *

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, vi proponiamo pertanto di adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea dei soci

- considerati gli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile e l'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e delle proposte ivi contenute;
- visto quanto risulta dall'ultimo bilancio approvato;

delibera:

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione della presente deliberazione, all'acquisto, da effettuarsi in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società, aventi valore nominale di Euro 0,10 cadauna, pari a n. 18.000.000, corrispondenti attualmente al 10% del capitale sociale. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato ad un prezzo minimo di acquisto non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e ad un prezzo massimo di acquisto non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Gli acquisti potranno essere effettuati, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti di volta in volta dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, al compimento, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla presente deliberazione. La vendita delle azioni proprie potrà essere effettuata ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione e ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singolo atto di disposizione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di non applicare tali limiti di prezzo per l'utilizzo delle azioni quali corrispettivo per l'eventuale acquisto di partecipazioni in altre società o qualora la cessione di azioni avvenisse a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati ai dipendenti del Gruppo.
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione i poteri per:
 - individuare le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni proprie e per la costituzione della riserva indisponibile ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile;
 - stabilire modalità, tempi e i termini esecutivi ed accessori degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie, purché nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla presente deliberazione;
 - costituire, in relazione ad ogni operazione di acquisto di azioni proprie, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, una riserva indisponibile per un ammontare pari all'importo delle azioni proprie iscritto nell'attivo di bilancio;
 - stipulare qualsiasi atto o documento o adempiere qualsiasi formalità, anche nei confronti di terzi, che siano ritenuti, nell'assoluta discrezionalità dello stesso, necessari o comunque opportuni in relazione all'esecuzione della presente deliberazione."

Milano, 7 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(dott. Paolo Zannoni)

